



COMUNE DI ERACLEA
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazioni consiliari n. 47 del 29.07.1993 , n. 66 del 09.11.1993 ed integrato con delibera C.C. n. 18 del 16.01.1995.

COMUNE DI ERACLEA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

TITOLO I°

ART. 1

(L'attività contrattuale)

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Essa si svolge in tutte le sue fasi secondo i seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) massima economicità, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - c) osservanza della massima obiettività della collettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività.

ART. 2

(Tipi e procedure contrattuali)

1. I tipi e le procedure dei contratti sono: l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto- concorso, la concessione appalto, la convenzione, la trattativa privata.
2. La trattativa privata è una procedura eccezionale alla quale si farà ricorso solo in casi inevitabili e comunque sempre nei limiti di legge.

Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle norme comunitarie, statali o regionali ed in casi eccezionali di somma urgenza, il metodo da seguire nella scelta del contraente, quando trattasi di trattativa privata, deve essere quello della “gara esplorativa preliminare o gara ufficiosa” da svolgersi tra un numero di imprese non inferiore a tre. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma sia sotto il profilo della convenienza.

ART. 3

(Vendita di beni mobili fuori uso)

1. La vendita di mobili fuori uso avviene di norma per pubblico incanto. E' consentito provvedere mediante licitazione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 del R.D. 383/34, previa certificazione di congruità del prezzo di vendita da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 4

(Vendita di beni immobili)

1. La vendita dei beni immobili di proprietà comunale avverrà per asta pubblica. Il prezzo base corrisponderà alla stima fatta dall'Ufficio Tecnico Erariale o da altra perizia giurata se ed in quanto consentita dalla legge, ponendo a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di trasferimento della proprietà.
2. Per la vendita degli alloggi di proprietà comunale, regolarmente affittati a cittadini residenti, valgono le regole stabilite dall'art., 28 della L.L. 421/1991 o da altre normative stabilite da vigenti leggi nazionali e regionali relative all'edilizia residenziale pubblica.

ART.5
(Incarichi esterni)

1. Il Comune, per esigenze particolari dovute alla speciale natura delle opere pubbliche o dell'atto, può affidare incarichi professionali esterni. Ove l'opera da realizzare sia stata prevista in un atto fondamentale assunto dal Consiglio Comunale, per l'affidamento degli incarichi a professionali esterni spetta alla Giunta Comunale. Ove l'opera da realizzare non sia stata prevista in un atto fondamentale assunto dal Consiglio Comunale, la competenza all'affidamento dell'incarico esterno spetta al Consiglio stesso.
2. Si terrà conto del divieto di incarichi e consulenze previsto dall'art. 26 della legge 25.03.1993 n.81.
3. I professionisti devono essere in possesso dei requisiti di legge.
4. Nell'atto di incarico, l'organo competente approva:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) il termine per la consegna degli elaborati o del progetto provvisti dei benestare provvisori rilasciati dalle competenti amministrazioni;
 - c) le garanzie da offrire e le penalità da applicare in caso di ritardo;
 - d) l'indicazione dell'onorario e dei relativi compensi accessori;
 - e) l'indicazione delle modalità di pagamento degli acconti e del saldo.

ART. 6

(Incarichi esterni per progettazioni speciali)

1. Il Comune può motivando, in particolare allorché concorrano circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, progettazioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.
2. Il Comune può inoltre avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte tecnici di altri interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito di iscrizione al rispettivo albo professionale.
3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti. Circa la competenza a deliberare valgono le disposizioni contenute nel precedente articolo 5.

ART. 7

(Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni)

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline contenute nel presente Regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere

deve essere effettuato con particolare accuratezza; eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie verificatesi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originari richieste e deliberate preventivamente dall'organo competente del Comune. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per il Comune.

ART. 8

(Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche in attuazione di strumenti urbanistici sono di competenza del Consiglio Comunale debbono essere rogate a cura di un notaio, salvo che la legge non disponga altrimenti, e trascritte nei pubblici registri.

TITOLO II°

COMPETENZE PER I CONTRATTI

ART. 9

(Il programma delle opere pubbliche)

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 142 del 08.06.1990 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma, il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del Piano Regolatore Generale e gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo e del Piano Territoriale di Coordinamento regionale e provinciale.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma, sono indicati:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti delle previsioni urbanistiche, l'importo presunto della spesa, il tipo di gara per l'affidamento dell'opera;
 - b) le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per il funzionamento delle opere stesse.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale su motivata proposta della Giunta Comunale , formulata sulla base delle valutazioni di opportunità politico - amministrative.
5. Dopo l'approvazione sia del programma sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
6. Per l'attuazione dei programmi degli atti fondamentali di cui sopra il Consiglio Comunale approva appositi:
 - a) capitolati d'appalto;
 - b) bandi tipo per l'alienazione di mobili e di immobili;
 - c) regolamento economale per acquisti e forniture.

Nel caso di opere pubbliche gli atti fondamentali sono sempre integrati dalle disposizioni statali vigenti ed in particolare del D.P.R. n. 1063 del 16.07.1962 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10

(Relazione al Consiglio Comunale)

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.
2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

ART. 11

(Competenze della Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale ha competenza residuale come previsto dall'art.35, comma 1° della Legge n. 142/1990. Ha altresì competenza, ai sensi dell'art. 32, lettera m) della citata Legge, ogni qualvolta l'appalto o la fornitura sia riferito ad un'opera che fa preventivamente parte di un atto fondamentale del Consiglio Comunale.
2. Alla Giunta Comunale compete altresì l'approvazione dei singoli progetti, delle eventuali perizie di variante sempre che non mutino gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

ART. 12

(Competenze del Segretario)

1. Compete al Segretario la presidenza delle commissioni per ogni tipo di gara.
2. Spetta ai responsabili di servizio la predisposizione di tutti gli atti finalizzati all'espletamento delle gare d'appalto. Rientrano in questi atti, in via esemplificativa, i bandi ed avvisi di gara, la pubblicazione degli stessi, le lettere d'invito. La predisposizione dell'eventuale scheda segreta sarà effettuata dalla Commissione di gara immediatamente prima dell'apertura delle offerte.

ART. 13

(Commissione di gara)

1. La commissione di gara sarà composta dal Segretario Generale pro tempore, che la presiede, dal Responsabile dell'Ufficio Contratti e dal Responsabile dell'Ufficio proponente (o , in caso di assenza dal servizio, da altro dipendente

dello stesso ufficio di qualifica immediatamente inferiore). Nel caso di gare di particolare complessità tecnica, la Giunta Comunale potrà integrare la Commissione di cui al precedente comma con la nomina di non più di 2 (due) esperti.

ART. 14

(Rogito del contratto)

1. Il Segretario Comunale titolare o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

ART. 15

(Forniture di beni, impianti ed attrezzature)

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinari ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature, provvedono gli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dagli uffici comunali preposti alla gestione dei servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dal Comune, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico di intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del responsabile d'ufficio, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio del semestre.
4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'ufficio economato,

stabilita da apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati dal responsabile dell'ufficio proponente, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'ufficio competente predispone il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, i termini di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente di importanza che è stato loro attribuita. L'ufficio redige inoltre le perizie della spesa prevista che la Giunta Municipale può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sull'offerta presentata viene espresso dalla Giunta Municipale.
6. Compete al Consiglio Comunale l'approvazione dei capitolati di cui al presente articolo a norma di quanto previsto dall'art.32 comma 2 lettere a) ed f) della Legge 142 del 1990.

ART. 16

(Prestazione di servizi)

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa che il responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

TITOLO III

PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI

ART. 17

(La delibera a contrattare)

1. In conformità al disposto dell'art.50 della legge n. 142 del 1990, il contratto deve essere preceduto dalla deliberazione che manifesta la volontà dell'Ente ad assumere il vincolo contrattuale.
2. Gli atti deliberativi, esclusi, di norma, quelli previsti dalla Legge 142 del 1990 art.32, comma 2° lettere f) ed m), sono adottati dalla Giunta Comunale e devono contenere tassativamente i seguenti elementi:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire, i vantaggi che con esso l'Ente locale intende ottenere per il raggiungimento soddisfacimento dell'interesse pubblico;
 - b) l'oggetto del contratto (ovvero i contenuti che ad esso si intende dare);
 - c) la forma che deve avere (atto pubblico, atto pubblico-amministrativo, scrittura privata);
 - d) le clausole ritenute essenziali in relazione al tipo di contratto;
 - e) le modalità di scelta del contraente.

ART. 18

(La delibera di aggiudicazione)

1. E' l'atto con il quale la Giunta Comunale individua il contraente, con cui stipulare il contratto alle condizioni indicate nella deliberazione di cui all'articolo precedente, ed al prezzo risultante dal verbale di gara sia pubblicata sia ufficiosamente o dell'offerta del fornitore.
2. In caso di appalto-concorso , con la deliberazione di aggiudicazione viene individuato il progetto prescelto e sono definiti gli elementi del contratto non contenuti nella deliberazione a contrattare.
3. In caso di trattativa privata la deliberazione di aggiudicazione può tenere luogo del contratto se sottoscritta dall'aggiudicatario, quale scrittura privata non soggetta a registrazione se non in caso d'uso.
4. Con la deliberazione di approvazione del verbale di aggiudicazione, si conclude la procedura per la ricerca del contraente e si perfeziona l'assegnazione dell'appalto.
5. L'esito della gara di appalto è comunicato dal Sindaco all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, se la gara consente la formazione di graduatoria, entro quindici giorni dalla gara medesima.

ART. 19

(Esclusione dalla gara)

1. La commissione di gara, all'atto dell'esame delle offerte, potrà escludere dalla gara i concorrenti, qualora riscontri uno dei seguenti vizi:
 - a) mancanza o non regolare produzione della documentazione richiesta dalla lettera d'invito o dal bando di gara;

- b) mancato possesso dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale;
 - c) irregolarità procedurali.
2. Nell'eventualità prevista dal comma 1, se la procedura della gara lo consenta, l'aggiudicazione sarà effettuata alla seconda ditta in graduatoria.
 3. Qualora l'aggiudicazione debba effettuarsi con l'utilizzo di medie, si toglie dal calcolo l'offerta della ditta esclusa e si procede ad un nuovo calcolo nel rispetto della procedura fissata dalla lettera d'invito; l'aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta che risulterà aggiudicataria a seguito nei nuovi calcoli.
 4. Identico potere di esclusione spetta alla Commissione di gara nel caso di pubbliche forniture da effettuarsi ai sensi del Decreto Legislativo n. 358 del 1992.

ART. 20

(Revoca dell'aggiudicazione)

1. La Giunta comunale può adottare una deliberazione di revoca dell'aggiudicazione di un appalto e dichiarare decaduto l'aggiudicatario, qualora egli non provveda nei termini fissati dal bando di gara o dalla lettera d'invito, oppure dal capitolato d'appalto a :
 - a) costituzione della cauzione nei modi di legge;
 - b) deposito della documentazione necessaria alla formazione del contratto d'appalto;
 - c) anticipazione fondo spese contrattuali;
 - d) stipula del contratto d'appalto.
2. Qualora la Giunta Comunale riscontri offerte di ribasso particolarmente anomale dovrà richiedere alla ditta offerente le giustificazioni ed i chiarimenti necessari.

Qualora non ritenga adeguati i chiarimenti forniti potrà procedere all'annullamento della gara.

ART. 21

(Il subappalto)

1. Il subappalto non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle condizioni contenute nel 3° comma punti 1), 2), 3) e 4) dell'art.18 della Legge 19.03.1990 come modificato dall'art.34 del Decreto Legislativo 19.12.1991 n. 406.
2. In tali casi l'impresa dovrà inoltrare documentate istanze all'Ente appaltante che provvederà con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 22

(La cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva, prevista dal capitolato d'appalto, deve essere costituita prima della stipula del contratto dalla ditta aggiudicataria. Nel testo della fideiussione o della polizza cauzionale deve essere inclusa la clausola che preveda la piena validità delle garanzie offerte anche in caso di mancato pagamento dei relativi premi.

ART. 23

(La stipula dei contratti)

1. La rappresentanza esterna del comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Segretario Comunale.
2. Nei casi in cui il Segretario Comunale sia Ufficiale rogante, a norma dell'art. 89 del R.D. 03/03/1934 n 383 a ciò provvederà il Sindaco.

ART. 24

(I diritti di rogito)

1. Per tutti i contratti del Comune, traente e privati, le spese ed i relativi diritti di segreteria e di rogito gravano sul privato contraente, senza alcuna possibilità di deroga.
2. Il contraente deve anticipare apposita somma da quantificarsi a cura dell'ufficio competente, necessaria a coprire tutte le spese ed i diritti di rogito di cui all'art.40 della Legge 08.06.1962 n. 604 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con il perfezionamento del contratto, vengono contabilizzate tutte le spese ed i diritti in via definitiva, operando le contabilizzazioni necessarie.

ART. 25

(Riparto dei diritti di rogito)

1. Periodicamente l'Ufficio Ragioneria provvederà al riparto di tutte le somme introitate per i diritti di rogito, in conformità al disposto di cui all'art.41 della Legge 08.06.1962 n. 604 e successive modifiche ed integrazioni. Per i

versamenti dei diritti di rogito allo Stato si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 23.12.1993 n. 559.

ART. 26

(Il repertorio)

1. Il Segretario Comunale, nella sua qualità di pubblico ufficiale rogante, è sottoposto alle regole della legge notarile.
2. Egli è responsabile della tenuta del repertorio per la registrazione degli atti in ordine cronologico e della vidimazione iniziale e periodica dello stesso.

ART. 27

(Divieto di cessione)

1. I contratti stipulati dal Comune non possono essere ceduti a pena di nullità.

ART. 28

(L'inadempimento)

1. In caso di inadempimento da parte del privato contraente per frode, grave negligenza o grave violazione alle condizioni stipulate, la Giunta Comunale, previa determinazione in perito, può risolvere il contratto.
2. Qualora gli inadempimenti siano di minore gravità, e comunque non tali da comportare inaccettabilità dell'opera, la Giunta Comunale può proporre l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero la riduzione proporzionale del prezzo. Potrà altresì avviare la procedura arbitrale qualora prevista.

ART. 29

(Termine - Foro competente)

1. Tutti i contratti stipulati debbono avere un termine certo e debbono prevedere l'elezione del Foro esclusivo di Venezia.
2. Non è consentito in nessun caso il tacito rinnovo né l'elezione di altro foro esclusivo.

TITOLO IV

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI CONTRATTI.

ART. 30

(Criteri di interpretazione)

1. Il presente regolamento e tutti i contratti comunali sono interpretati secondo i principi della legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990) e secondo i principi generali del diritto.
2. Le disposizioni e le clausole derogatorie sono di stretta applicazione ed in ogni caso si interpretano e si applicano secondo i principi della legge sul procedimento amministrativo. Si applicano altresì le indicazioni contenute nella Circolare n. 5020/M/1/UFF. 1° del 05.07.1994 del Ministero dell'Interno in materia di emanazione di circolari interpretative da parte dei Segretari Comunali e Provinciali per i settori di propria competenza.

ART. 31

(La normativa CEE)

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabile.
2. Compete all'ufficio segreteria raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dal Comune ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile e necessaria.

ART. 32

(Entrata in vigore)

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, la parte dell'organo regionale di controllo.

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 47 DEL 29.07.1993 E DELIBERA N. 67 DEL 09.11.1993 E MODIFICATO CON DELIBERA N.18 DEL 16.01.1995, ESECUTIVE A TERMINE DI LEGGE.

IL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI E' STATO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. **47** DEL 29.07.1993 E N. **66** DEL 09.11.1993.

CON LA DELIBERA C.C. N. **18** DEL 15 .01.1995 SONO STATE APPORTATE DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

LA DELIBERA C.C. N.**123** DEL 05.12.1995 CONTENENTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E' DECADUTA IN DATA 18.06.1996.

LA DELIBERA C.C. N. **17** DEL 06.05.1996 (RISPOSTA AI CHIARIMENTI DEL CO.RE.CO SULLA N.123) E' STATA ANNULLATA CON ORD. CO.RE.CO IL 03.06.1996.

DI CONSEGUENZA → IL REGOLAMENTO E' STATO INTEGRATO CON LA DELIBERA C.C. N. **18** DEL 16.01.1995.